



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1948/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2321/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2321/TFNSVE/2025-2026, 2321 - Ricorso proposto dalla società U.S. SETTIGNANESE A.S.D. (62418) contro la società ASD GRASSINA (962883) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ROMANELLI MANUEL (5840062)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ROMANELLI MANUEL (5840062).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 88,00 (ottantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD GRASSINA (962883) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore ROMANELLI MANUEL (5840062) nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00), in favore della società U.S. SETTIGNANESE A.S.D. (62418).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai